

AULA 'A'



Numero registro generale [REDACTED]
Numero sezionale [REDACTED]
Numero di raccolta generale 28026/2022
Data pubblicazione 26/09/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE IMMIGRAZIONE
--

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA TRIA - Presidente - R.G.N. [REDACTED]
Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - Cron.
Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - Rep.
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Ud. 09/06/2022
Dott. GUALTIERO MICHELINI - Rel. Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED], domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
LUIGI MIGLIACCIO;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI SALERNO, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

2022

2285



Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI

12;

- *resistente con mandato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO,

depositato il 23/01/2020 R.G.N. [REDACTED];

udita la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI.

RILEVATO CHE

1. il Tribunale di Salerno ha respinto la domanda di protezione internazionale e umanitaria proposta dall'attuale ricorrente, cittadino del Pakistan;
2. dal provvedimento impugnato si evince che il richiedente ha motivato l'allontanamento dal paese di origine per il pericolo alla sua vita ed incolumità per le minacce ricevuta da parte di un gruppo criminale organizzato nella città di Rawalpindi, dove gestiva un esercizio commerciale: ivi, secondo le sue dichiarazioni, aveva trasferito da uno ad altro supporto digitale, su richiesta di un giornalista, un video contenente immagini di persone che uccidevano altre persone; il giornalista era stato ucciso dopo la pubblicazione del video; egli aveva ricevuto minacce di morte ed un tentativo di sequestro, e non era stato aiutato dalla polizia;
3. il Tribunale ha ritenuto insussistenti nel merito i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, per le contraddizioni nel narrato (in sede amministrativa e poi giudiziale), perché il ricorrente si era trasferito a Karachi (distante oltre



1.000 km. dalla città di origine) dove non era credibile la concretezza di minacce soltanto telefoniche, per la non configurabilità in tutto il paese di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitti interni;

4. neppure il Tribunale ha ravvisato le condizioni per la protezione umanitaria, escludendo specifici profili di vulnerabilità e non considerando di per sé sufficiente la dedotta integrazione lavorativa;
5. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'originario ricorrente, con 2 motivi; il Ministero dell'Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa; parte ricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE

Parte ricorrente deduce:

1. con il primo motivo (art.360, comma primo, n. 3 c.p.c.) *error in iudicando* per violazione degli artt. 8, comma 3, d. lgs. n. 25/2008, 3, commi 3 e 5, 14, lettera b) d. lgs. n. 251/2007: sostiene, in particolare, che il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria avanzata ai sensi della lettera b), soffermandosi su dettagli e incongruenze marginali del narrato e senza acquisire informativa sui fatti nel loro complesso e così come documentati in giudizio, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria;
2. con il secondo motivo (art.360, comma primo, n. 5 c.p.c.) *error in iudicando* per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e relativi ai presupposti per riconoscere la protezione umanitaria: sostiene che il Tribunale non ha esaminato le condizioni personali del richiedente e gli elementi documentali comprovanti lo svolgimento di continuativa attività lavorativa in Italia dal 2017;
3. il primo motivo non è fondato, perché non sottopone a pertinente critica la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato;



4. il Tribunale ha escluso nel merito un nesso di causa rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria tra le dedotte minacce subite nella città di origine (Rawalpindi) e l'emigrazione in Europa, dopo l'avvenuta emigrazione interna nella assai distante città di Karachi, così escludendo, proprio per la rilevante distanza, l'effettività di una minaccia concreta all'incolumità del richiedente, dovendo configurarsi il timore da questi prospettato dopo l'emigrazione interna in termini esclusivamente soggettivi;
5. invero, il fatto che il ricorrente sia stato vittima di reati nella città di origine, in presenza di una percorribile e percorsa alternativa interna, di per sé non assurge a requisito legale per il riconoscimento della protezione internazionale, poiché altrimenti ogni vittima di reati commessi di fatto con l'uso della violenza si troverebbe nella condizione di poter accedere a tale forma speciale di protezione, con la conseguenza di far sostanzialmente coincidere il numero delle persone ammissibili con quelle coinvolte nell'area di operatività della giurisdizione penale in detti Paesi (cfr. Cass. n. 1064/2020);
6. né è ammissibile in sede di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio, difforme da quella effettuata dal Giudice di merito, svincolata da critiche puntuali e non ancorata a dati di fatto difformi individuati o individuabili, dovendosi considerare la notoria complessità e popolosità del Pakistan (la sola regione del Punjab pakistano, da cui proviene il ricorrente, ha una popolazione superiore a 100 milioni di abitanti); in questo senso non risulta processualmente dirimente la mera non condivisione delle motivazioni espresse nella sentenza di merito in ordine alla non sussistenza nel caso concreto della situazione normativamente descritta dall'art. 14, lettera c), del d. lgs. n. 251/2007, in assenza di C.O.I. specifiche alternative o di riferimenti individualizzanti;
7. è invece fondato, per quanto di ragione, il secondo motivo, relativo alla protezione cd. umanitaria;



8. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, ad esempio, attraverso la produzione di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. n. 21240/2020);
9. la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 CEDU) e dalla Costituzione (in particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo i requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata o familiare sì da recare un *vulnus* al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU (Cass. n. 34095/2021);
10. non può trascurarsi la necessità di collegare la norma che prevede la specifica fattispecie (art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998) ai diritti fondamentali che l'alimentano, essendo le relative basi normative a compasso largo, perché l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani, incluso il diritto al lavoro, e di radicare l'attuazione (cfr. Cass. n. 22528/2020; Cass. n. 7599/2020; Cass. S.U. n. 24413/2021; Cass. n. 6111/2022);
11. nel caso in cui il richiedente abbia raggiunto un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente



rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, la necessaria comparazione in forma attenuata, con il criterio di proporzionalità inversa, tra tale situazione di radicamento e la situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel paese di provenienza, comporta che - ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del richiedente - la ritenuta non credibilità del racconto della sua vicenda personale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio richiesto, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione individuale (Cass. n. 41778/2021);

12. il decreto impugnato ha invece escluso rilevanza all'esperienza lavorativa in Italia del ricorrente, in contrasto con l'evoluzione della giurisprudenza in materia nei termini sopra riportati, e deve pertanto essere cassato con rinvio come indicato in dispositivo; al Giudice di rinvio è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa il provvedimento in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso nella Adunanza camerale del 9 giugno 2022.

La Presidente
dr.ssa Lucia Tria

